

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI ARPAC IN TEMA DI AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (ARIR)



A cura di
Annalisa Mollo e Marino Carelli

Dicembre 2021

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI ARPAC IN TEMA DI AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (ARIR)

Inquadramento dell'attività

Le attività ispettive presso le Aziende a Rischio di Incidente Rilevante (ARIR) sono incluse tra le prestazioni tecniche agenziali finalizzate ai “Controlli sulle fonti di pressione e degli impatti su matrici e aspetti ambientali” nell’ambito del Catalogo Nazionale dei Servizi del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) di cui ARPAC fa parte (rif. Delibera del SNPA n. 23 del 23/01/2018).

Gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante possono essere di soglia superiore o di soglia inferiore, a seconda della quantità di sostanze pericolose presenti; la norma nazionale di riferimento (Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105) attualmente in vigore prevede, per entrambe le tipologie di Aziende, la programmazione e lo svolgimento di ispezioni ordinarie, come di seguito dettagliato nelle schede descrittive delle attività ispettive ARIR, specifiche per ARPAC:

- Ispezioni su Aziende RIR (Rischio di Incidente Rilevante) di soglia superiore
- Ispezioni su Aziende RIR (Rischio di Incidente Rilevante) di soglia inferiore

**SCHEDA SINTETICA N. 1 DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ:
ISPEZIONI SU AZIENDE RIR (RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE)
DI SOGLIA SUPERIORE**

		CARTA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ARPAC
CATALOGO SNPA	CODICE	ATTIVITÀ
SEZIONE	B	CONTROLLI SULLE FONTI DI PRESSIONE
SOTTOSEZIONE	B.3	ATTIVITÀ ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE
CODICE	B.3.1	ISPEZIONI SU AZIENDE
SOTTOCODICE	B.3.1.1	ISPEZIONI SU AZIENDE RIR (RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE), SOGLIA SUPERIORE
FONTI NORMATIVE SPECIFICHE CHE ATTRIBUISCONO LA PRESTAZIONE	Nazionali	<p>D. Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, art. 6, comma 1: Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministero dell'Interno istituisce, nell'ambito di ciascuna regione, un Comitato Tecnico Regionale (CTR); art. 6, comma 3, punto b): Il CTR, relativamente agli stabilimenti di soglia superiore, programma e svolge le ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti; art. 10, comma 1, punto g): Il CTR è composto da ... 2 rappresentanti dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente; art. 10, comma 4: Il Direttore regionale o interregionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, sulla base delle designazioni degli enti rappresentati nel comitato, nomina i componenti del CTR; art. 10, comma 7: Il presidente del CTR designa i componenti ... delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni ... il numero dei componenti delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni è pari a 3; art. 10, comma 5: Ciascun CTR adotta il proprio regolamento di funzionamento, sulla base delle direttive emanate dal Ministero dell'Interno; Allegato H, punto 3.2: Le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono condotte da Commissioni composte da tre dirigenti e funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'INAIL e all'ARPA. Nel caso in cui presso l'ARPA non sia disponibile personale in possesso dei requisiti di cui al punto 7, si fa ricorso a personale dell'ISPRA.</p>
	Regionali	Nessuna
	Altre	Regolamento del Comitato Tecnico Regionale Campania, art. 7: Effettuata la programmazione annuale, il Presidente del CTR, sulla base delle indicazioni degli Enti di appartenenza, attestanti anche la sussistenza dei requisiti previsti al punto 7.2 dell'Allegato H del D.Lgs. 105/2015, designa i componenti delle Commissioni ispettive ... Le Commissioni sono composte da tre dirigenti o funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'INAIL e all'ARPA

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE TECNICA	Verifica dell'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto da parte del gestore dello stabilimento RIR e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze
CLASSIFICAZIONE ATTIVITÀ	OBBLIGATORIA
ATTIVITÀ PREVISTE	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della conformità del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ai contenuti richiesti dall'allegato B del D. Lgs. 105/2015; - Verifica della conformità del sistema di gestione della sicurezza ai requisiti strutturali e ai contenuti richiesti dall'allegato B del D. Lgs. 105/2015; - Verifica dell'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dichiarata dal gestore; - Verifica della rispondenza della configurazione dello stabilimento a quanto dichiarato dal gestore nel Rapporto di Sicurezza o in altra documentazione descrittiva redatta ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 105/2015 e a quanto prescritto dall'autorità competente, mediante l'accertamento dell'effettiva funzionalità del sistema di gestione della sicurezza e delle sue modalità di attuazione; - Accertamento del livello di consapevolezza dei soggetti che svolgono funzioni o attività rilevanti ai fini della sicurezza, del loro ruolo e delle azioni da intraprendere; - Accertamento dell'effettivo coinvolgimento dei soggetti di cui sopra nella progettazione e nell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza; - Verifica dell'attuazione delle prescrizioni impartite a seguito delle precedenti ispezioni; - Verifica dell'effettiva trasmissione al Comune delle informazioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. 105/2015
PRODOTTI INTERMEDI	Verbali di sopralluogo
PRODOTTI FINALI	Rapporto finale d'ispezione
STRUTTURE ARPAC DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE	ATAV, ATBN, ATCE, ATNA, ATSA
ALTRE STRUTTURE ARPAC	DT/SOAC/COAM
FREQUENZA PROGRAMMATA DA INTERVENTI NORMATIVI	Ciascuna azienda viene ispezionata con frequenza annuale, biennale o triennale secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Ispezioni predisposto dal Ministero dell'interno in collaborazione con ISPRA e dalla conseguente programmazione annuale delle ispezioni ordinarie predisposte dal CTR. Il Piano Nazionale di Ispezioni, redatto con cadenza triennale, prende in considerazione, ai fini di una valutazione dei pericoli di incidenti rilevanti associati ad ogni singolo stabilimento, una serie di parametri utili a consentire al CTR di stabilire, con modalità trasparente e tracciabile, le priorità per la programmazione annuale delle ispezioni nel territorio di competenza.
ENTE COMPETENTE DELLA FUNZIONE AMMINISTR.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE REGIONALE O INTERREGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

**SCHEDA SINTETICA N. 2 DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ:
ISPEZIONI SU AZIENDE RIR (RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE) DI SOGLIA
INFERIORE**

		CARTA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ARPAC
CATALOGO SNPA	CODICE	ATTIVITÀ
SEZIONE	B	CONTROLLI SULLE FONTI DI PRESSIONE
SOTTOSEZIONE	B.3	ATTIVITÀ ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE
CODICE	B.3.1	ISPEZIONI SU AZIENDE
SOTTOCODICE	B.3.1.2	ISPEZIONI SU AZIENDE RIR (RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE), SOGLIA INFERIORE
FONTI NORMATIVE SPECIFICHE CHE ATTRIBUISCONO LA PRESTAZIONE	Nazionali	D. Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, art. 7, comma 1: La Regione o il soggetto da essa designato relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore: a) ... programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti; art. 7, comma 2: La Regione o il soggetto da essa designato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fermo restando il supporto tecnico scientifico dell'agenzia regionale per l'ambiente territorialmente competente, può stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio. art. 27, comma 6: Le ispezioni ordinarie sono disposte ... dalla Regione o dal soggetto da essa designato, con oneri a carico dei gestori. art. 27, comma 7: Le ispezioni straordinarie sono disposte dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante, con oneri a carico dei gestori, di propria iniziativa o su richiesta del MATTM, allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto.
	Regionali	Nessuna
	Altre	Nessuna
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE TECNICA		Verifica dell'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto da parte del gestore dello stabilimento RIR e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze
CLASSIFICAZIONE ATTIVITÀ		NON OBBLIGATORIA (A RICHIESTA)

<p style="text-align: center;">ATTIVITÀ PREVISTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della conformità del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ai contenuti richiesti dall'allegato B del D. Lgs. 105/2015; - Verifica della conformità del sistema di gestione della sicurezza ai requisiti strutturali e ai contenuti richiesti dall'allegato B del D. Lgs. 105/2015; - Verifica dell'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dichiarata dal gestore; - Verifica della rispondenza della configurazione dello stabilimento a quanto dichiarato dal gestore nel Rapporto di Sicurezza o in altra documentazione descrittiva redatta ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 105/2015 e a quanto prescritto dall'autorità competente, mediante l'accertamento dell'effettiva funzionalità del sistema di gestione della sicurezza e delle sue modalità di attuazione; - Accertamento del livello di consapevolezza dei soggetti che svolgono funzioni o attività rilevanti ai fini della sicurezza, del loro ruolo e delle azioni da intraprendere; - Accertamento dell'effettivo coinvolgimento dei soggetti di cui sopra nella progettazione e nell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza; - Verifica dell'attuazione delle prescrizioni impartite a seguito delle precedenti ispezioni; - Verifica dell'effettiva trasmissione al Comune delle informazioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. 105/2015
<p style="text-align: center;">PRODOTTI INTERMEDI</p>	<p style="text-align: center;">Verbali di sopralluogo</p>
<p style="text-align: center;">PRODOTTI FINALI</p>	<p style="text-align: center;">Rapporto finale d'ispezione</p>
<p style="text-align: center;">STRUTTURE ARPAC DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">ATAV, ATBN, ATCE, ATNA, ATSA</p>
<p style="text-align: center;">ALTRE STRUTTURE ARPAC</p>	<p style="text-align: center;">DT/SOAC/COAM</p>
<p style="text-align: center;">FREQUENZA PROGRAMMATA DA INTERVENTI NORMATIVI</p>	<p style="text-align: center;">L'Ente competente della funzione amministrativa non ha ancora provveduto a programmare le ispezioni presso gli stabilimenti di soglia inferiore</p>
<p style="text-align: center;">ENTE COMPETENTE DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA</p>	<p style="text-align: center;">REGIONE CAMPANIA</p>

SCOPO DELL'ATTIVITÀ

Accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto da parte del gestore dello stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) e dei relativi Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS), con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze.

DEFINIZIONI DI CUI AL D. LGS. N. 105/2015

Stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;

Stabilimento di soglia inferiore: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1;

Stabilimento di soglia superiore: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1;

Impianto: un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;

Gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;

Sostanza pericolosa: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;

Miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

Presenza di sostanze pericolose: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1;

Incidente rilevante: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

Ispezioni: tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti.

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (RIR) PRESENTI IN CAMPANIA

Indicatore: Numero di stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore


L'indicatore descrive gli stabilimenti RIR presenti nel territorio campano in funzione della loro distribuzione per provincia, della classificazione e della categoria di attività. Nell'ambito del modello DPSIR¹ (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte), l'indicatore è classificabile come "causa primaria/pressione" (P).

In Campania sono presenti n. 75 stabilimenti suscettibili di produrre incidenti rilevanti, distribuiti sul territorio nel seguente modo:


- Provincia di Napoli: 35 (di cui 11 di soglia superiore e 24 di soglia inferiore);
- Provincia di Salerno: 17 (di cui 7 di soglia superiore e 10 di soglia inferiore);
- Provincia di Caserta: 12 (di cui 3 di soglia superiore e 9 di soglia inferiore);
- Provincia di Avellino: 7 (di cui 1 di soglia superiore e 6 di soglia inferiore);
- Provincia di Benevento: 4 (tutti di soglia inferiore).

¹ Il modello DPSIR, acronimo inglese che ha la propria versione italiana in "Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte", è uno schema relazionale che consente di inquadrare e collocare in modo corretto le relazioni tra società e ambiente.


Stabilimenti RIR



Stabilimenti RIR di soglia superiore



Stabilimenti RIR di soglia inferiore



Nella figura 1 che segue viene rappresentata la localizzazione sul territorio della regione Campania degli stabilimenti RIR (soglia superiore e soglia inferiore), distinti per le seguenti tipologia di attività:

- (10) Stoccaggio di combustili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio, ecc.);
- (11) Produzione, distribuzione e stoccaggio di esplosivi;
- (12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici;
- (13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL);
- (14) Stoccaggio di GPL;
- (16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL);
- (17) Produzione e stoccaggio di pesticidi, biocidi e fungicidi;
- (20) Stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- (22) Impianti chimici
- (24) Fabbricazione di plastica e gomma
- (39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco)





Figura 1 - Localizzazione sul territorio della Campania degli stabilimenti RIR di soglia inferiore e superiore²

² Nella legenda della figura 1 il numero tra parentesi tonde che precede la descrizione dell'attività indica il codice della tipologia di attività, il numero tra parentesi quadre che segue la descrizione dell'attività indica il numero di stabilimenti di quella tipologia di attività

La tipologia prevalente di Aziende RIR presenti in Campania è rappresentata dagli stabilimenti di produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di GPL, che sono in numero di 30 (24 sono di soglia inferiore) e gli stabilimenti di stoccaggio di GPL (12, di cui 7 di soglia inferiore) e di altri combustibili (9, di cui 6 di soglia inferiore); numericamente molto meno consistente la presenza delle altre tipologie, quali gli stabilimenti per la produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici (n. 6, di cui 4 di soglia inferiore), gli impianti chimici (n. 5, di cui 2 di soglia inferiore), quelli per la fabbricazione di plastica e gomma (n. 2 di soglia inferiore), gli stabilimenti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di esplosivi (n. 1 di soglia inferiore), quelli per lo stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e dettaglio - escluso il GPL (n. 1 di soglia superiore), gli stabilimenti di produzione e stoccaggio di pesticidi, biocidi e fungicidi (n.1 di soglia inferiore) e gli stabilimenti di stoccaggio, trattamento e smaltimenti rifiuti (n.1 di soglia inferiore); sono inoltre presenti n. 7 stabilimenti (di cui 6 di soglia inferiore) che svolgono altre tipologie di attività, non specificate altrimenti nell'elenco, fra le quali l'accumulo di energia elettrica a batterie, la fabbricazione di aeromobili, la produzione di gas tecnici, la produzione di piombo e leghe di piombo, il deposito di oli minerali.

Il grafico seguente mostra la distribuzione degli stabilimenti RIR, sia di soglia superiore che di soglia inferiore, differenziati per tipologia di attività e per Provincia.




Stabilimenti RIR di soglia superiore e inferiore distinti per provincia e attività

LE ISPEZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 2016-2020

Indicatore: Numero di visite ispettive effettuate presso gli stabilimenti RIR

L'indicatore descrive l'attività svolta dall'Agenzia in termini di numero di stabilimenti sottoposti a controllo. Nell'ambito del modello DPSIR, l'indicatore è classificabile come indicatore di "Risposta" (R).

Nel quinquennio (2016-2020), presso gli stabilimenti RIR di soglia superiore, sono state effettuate n. 34 Visite Ispettive da parte delle Commissioni all'uopo incaricate dal Presidente del Comitato Tecnico Regionale (CTR) ex art. 10 D. Lgs. 105/2015, in ciascuna delle quali figurava un tecnico di ARPAC in possesso dei requisiti ex art. 7.2 dell'allegato H al suddetto Decreto.



Indicatore: Esiti delle Visite Ispettive

L'indicatore rappresenta il numero di rilievi formulati dalle Commissioni Ispettive, dai quali sono scaturite le Raccomandazioni e le Prescrizioni impartite ai Gestori degli stabilimenti RIR, al fine di migliorare il Sistema di Gestione della Sicurezza all'interno degli Stabilimenti RIR. Tale indicatore misura il grado di sicurezza con il quale viene condotta l'attività all'interno degli stabilimenti RIR. Nell'ambito del modello DPSIR è classificabile come indicatore di "Stato" (S).

Di seguito si riporta, per gli stabilimenti di soglia superiore, una tabella con l'indicazione, per ciascuna provincia, del numero e dell'esito delle Ispezioni effettuate negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, nonché un grafico raffigurante, anno per anno, il numero totale dei rilievi (Raccomandazioni e Prescrizioni) impartiti ai gestori degli stabilimenti.

PROVINCIA	Aziende di Soglia Sup. presenti in Campania	Ispezioni effettuate					Esiti Ispezioni		Esiti Ispezioni		Esiti Ispezioni		Esiti Ispezioni		Esiti Ispezioni	
							2016		2017		2018		2019		2020	
		2016	2017	2018	2019	2020	Raccom.	Preser.	Raccom.	Preser.	Raccom.	Preser.	Raccom.	Preser.	Raccom.	Preser.
AVELLINO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	14	8	0	0
BENEVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASERTA	3	1	1	0	2	1	5	1	16	3	0	0	22	1	14	2
NAPOLI	11	3	3	3	3	4	23	5	34	5	46	9	16	2	57	17
SALERNO	7	2	2	2	2	3	15	1	25	7	21	11	12	0	17	2
TOTALE	22	6	6	5	8	9	43	7	75	15	67	20	64	11	88	21

